



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.11.2024

SOMMARIO

TITOLO I°	5
DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1	5
Oggetto e scopo del regolamento	5
Articolo 2	5
Limiti alla potestà regolamentare	5
Articolo 3	5
Rapporti ed assistenza al contribuente	5
Articolo 4	6
Chiarezza delle norme regolamentari	6
Articolo 5	6
Pubblicità dei provvedimenti comunali	6
TITOLO II°	6
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE	6
Articolo 6	6
Individuazione delle entrate comunali	6
Articolo 7	6
Funzionario Responsabile del Tributo	6
Articolo 8	7
Determinazione di aliquote, tariffe,	7
detrazioni e scadenze di versamento	7
Articolo 9	7
Agevolazioni	7
TITOLO III°	8
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	8
Articolo 10	8
Forme di gestione	8
Articolo 11	8
Modalità di pagamento dei tributi	8
Articolo 12	8
Attività di verifica e controllo	8
Articolo 13	8
Attività di accertamento delle entrate tributarie	8

Articolo 14.....	9
Importo minimo per recupero tributario.....	9
Articolo 15.....	9
Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio.....	9
Articolo 16.....	9
Sanzioni tributarie ed interessi moratori.....	9
Articolo 17.....	10
Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore.....	10
Articolo 18.....	10
Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento	10
Articolo 19.....	11
Riscossione coattiva delle entrate.....	11
Articolo 20.....	12
Rimborsi	12
Articolo 21.....	12
Compensazione: definizione, presupposti ed effetti.....	12
Articolo 22.....	13
Compensazione su istanza del debitore	13
Articolo 23.....	13
Compensazione su proposta d'ufficio	13
TITOLO IV.....	13
ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE	13
CAPO I°	13
Articolo 24.....	13
Diritto d'interpello.....	13
Articolo 25.....	14
Ambito del supporto fornito dall'Ufficio Tributi	14
Articolo 26.....	14
Modalità e termini per la presentazione dell'istanza	14
Articolo 27.....	14
Contenuto delle istanze.....	14
Articolo 28.....	15
Inammissibilità dell'istanza.....	15
Articolo 29.....	15
Adempimenti dell'Ufficio Tributi	15
CAPO II.....	15

AUTOTUTELA	15
Articolo 30.....	16
Annullamento, revoca e rettifica d'ufficio in caso di imposizione tributaria	16
Articolo 31.....	16
Esercizio del potere di autotutela obbligatoria	16
Articolo 32.....	16
Esercizio del potere di autotutela facoltativa.....	16
Articolo 33.....	16
Rinuncia all'imposizione	16
Articolo 34.....	17
Criteri di priorità.....	17
Articolo 35.....	17
Organi competenti	17
Articolo 36.....	17
Richieste di annullamento, revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione	17
Articolo 37.....	17
Adempimenti dell'ufficio.....	17
CAPO III	17
ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	17
Articolo 38.....	17
Accertamento con adesione: principi, finalità e ambito di applicazione	17
Articolo 39.....	18
Il procedimento: criteri generali	18
Articolo 40.....	19
Avvio del procedimento ad iniziativa d'ufficio	19
Articolo 41.....	19
Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente.....	19
Articolo 42.....	20
Contraddittorio con il contribuente	20
Articolo 43.....	20
Conclusione del procedimento	20
Articolo 44.....	21
Versamento rateale	21
Articolo 45.....	21
Effetti della definizione	21
Articolo 46.....	21
Conciliazione giudiziale	21

TITOLO V°	22
CONTRADDITTORIO PREVENTIVO	22
Articolo 47	22
Principio del contraddittorio	22
Articolo 48	22
Modalità di attuazione del contraddittorio	22
TITOLO VI°	23
RAVVEDIMENTO OPEROSO	23
Art. 49	23
Ambito applicativo dell' istituto del ravvedimento operoso	23
TITOLO VII°	23
DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE	23
Articolo 50	23
Disposizioni finali	23
Articolo 51	24
Entrata in vigore	24

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione della disposizione dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina in via generale le entrate comunali di natura tributaria, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento disciplina la riscossione delle entrate, le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflattivi, ai diritti del contribuente ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie del Comune di Portogruaro.
3. Le norme del presente provvedimento si applicano in quanto non in contrasto con diverse disposizioni contenute nei regolamenti di disciplina specifica del singolo tributo.

Articolo 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Il presente regolamento non può regolare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.

Articolo 3

Rapporti ed assistenza al contribuente

1. I rapporti con i contribuenti devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione,

trasparenza, pubblicità.

2. Il Comune garantisce in forma gratuita il servizio di informazione ed assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi alla determinazione dei tributi in autoliquidazione, compilazione modelli di versamento e di dichiarazione o comunicazione previste dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle modalità organizzative e di comunicazione più efficaci.
3. La comunicazione in modalità telematica deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza della istanza o richiesta e di individuazione del soggetto interessato.

Articolo 4

Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

Articolo 5

Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria mediante, a titolo esemplificativo:
 - a) apertura di sportelli di ricevimento del pubblico;
 - b) distribuzione di guide informative;
 - c) affissioni di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
 - d) comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale;
 - e) spazi informativi sul sito del Comune.

TITOLO II°

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE

Articolo 6

Individuazione delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Articolo 7

Funzionario Responsabile del Tributo

1. La Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del comune, nomina, con propria deliberazione, un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo attribuendogli i poteri di legge.

2. Il funzionario responsabile del tributo, in particolare:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di pagamento, gli atti di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) trasmette il carico da accertamento esecutivo al soggetto incaricato alla riscossione coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione;
 - f) cura il contenzioso;
 - g) esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
 - h) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - i) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

Articolo 8

Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.
2. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
3. Ai sensi dell'art. 6 della "Carta dei Diritti del Contribuente" del Comune di Portogruaro, con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi imprevedibili ed eccezionali; con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere rimessi in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari, compreso il versamento di tributi, sia impedito da cause di forza maggiore.

Articolo 9

Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

TITOLO III°

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Articolo 10 Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Articolo 11 Modalità di pagamento dei tributi

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

Articolo 12 Attività di verifica e controllo

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il Servizio Tributi e i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base delle linee guida di politica tributaria individuate dalla Giunta e con gli obiettivi economici definiti in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Articolo 13 Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il Servizio Tributi o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:
 - a) alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti;
 - b) all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.

Articolo 14

Importo minimo per recupero tributario

1. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in Euro 5,00 (cinque/00);
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso.

Articolo 15

Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) del responsabile del procedimento;
 - c) dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f) dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - g) della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
3. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
4. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs 472/1997 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
5. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
6. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 19.

Articolo 16

Sanzioni tributarie ed interessi moratori

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i., oltre che dello specifico regolamento comunale; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del

tasso legale, eccezion fatta per quanto disposto nei regolamenti vigenti; l'avviso di accertamento provvede altresì a liquidare l'importo degli interessi nonché intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto.

4. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo determinati nella misura annua del tasso legale.
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.

Articolo 17

Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dall'ufficio Tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento ovvero di mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del D.Lgs 546/192 e s.m.i..
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639 e s.m.i. il Dirigente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.
5. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

Articolo 18

Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, in caso di temporanea difficoltà del debitore.
2. Su istanza del contribuente, presentata prima dell'avvio della procedura di riscossione coattiva, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo il seguente schema:

SCHEMA PIANO RATEALE	
	Numero rate mensili massime
fino 100 €	Nessuna dilazione

Da 100,00 a 6.000,00 €	24
Oltre 6.000,00 €	36

3. Nel caso in cui l'istanza di dilazione venga presentata su avvisi non ancora divenuti esecutivi, la rateizzazione, qualora concessa, verrà fatta decorrere dopo il 61 giorno dal ricevimento dell'atto di accertamento da parte del contribuente.
4. Per importi superiori ad €. 20.000,00 il funzionario responsabile del tributo può richiedere la presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione economica del debitore.
5. Il numero di rate, nei limiti dello schema di cui al comma 2, è stabilito dal funzionario responsabile del tributo in ragione dell'entità del debito tributario, delle possibilità di pagamento del debitore e in ogni caso tenuto conto del rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo e dei termini per procedere alla riscossione coattiva delle somme.
6. In ogni caso il periodo di dilazione non può superare il termine di sei mesi antecedente alla decadenza della potestà di procedere alla notifica del titolo esecutivo per la riscossione coattiva.
7. La rateazione non può essere concessa in presenza di morosità relative a precedenti rateazioni. Quando una rateazione, ai sensi del successivo comma 12, è stata revocata e, per il debito cui è relativa è stata avviata la procedura di riscossione coattiva, il contribuente torna *in bonis* nei confronti del Comune e può accedere nuovamente al beneficio della rateazione.
8. L'Ufficio Tributi si riserva di valutare i casi di lieve inadempimento nei pagamenti rateali di cui all'art. 15-ter del DPR 602/73 o di ritardato pagamento non imputabile alla volontà del contribuente, previa presentazione di motivata istanza, al fine di evitare la decadenza dal beneficio della rateazione delle somme.
9. Sull'importo dilazionato si applica l'interesse al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c..
10. La dilazione si perfeziona con il pagamento della prima rata. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
11. Il contribuente trasmette all'Ufficio Tributi copia della quietanza di pagamento di ciascuna rata.
12. Il mancato pagamento di almeno due rate, anche non consecutive, alle rispettive scadenze comporta la decadenza automatica dal beneficio concesso e si procederà alla riscossione coattiva della somma residua.
13. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.

Articolo 19

Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
 - d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;
3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L.

160/2019 e s.m.i.;

- b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;
4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
 5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il dirigente/ funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

Articolo 20

Rimborsi

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
3. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
4. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla PEC di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell'istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inesa.
5. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata all'art. 16, comma 3 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a quelle definite nei regolamenti disciplinanti i singoli tributi comunali.

Articolo 21

Compensazione: definizione, presupposti ed effetti

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal Servizio Tributi.
3. È ammessa la compensazione verticale, ovvero quella che riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale; il contribuente può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative ad annualità diverse tra loro, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso; sui debiti del contribuente scaduti, oggetto di compensazione, maturano in ogni caso sanzioni ed interessi.
4. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.
5. La compensazione è ammessa, esclusivamente su istanza di parte ai sensi del successivo art. 22, anche tramite cessione del credito tra contribuenti titolari di diritto reale sul medesimo cespite, se la titolarità del diritto sia contestuale (ad esempio: comproprietà) oppure successiva, nel corso del medesimo periodo d'imposta.

Articolo 22

Compensazione su istanza del debitore

1. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo deve presentare, almeno 45 giorni prima della scadenza di pagamento per la quale intende avvalersi della compensazione, una istanza contenente i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo;
 - d) l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
2. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Ente. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.
3. Il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 30 giorni comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.

Articolo 23

Compensazione su proposta d'ufficio

1. Nel rispetto del precedente art. 21, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili. La compensazione si perfeziona a seguito di formale accettazione del contribuente.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.
3. La compensazione credito/debitoria di cui al comma 2 del presente articolo è esclusa in caso di:
 - a) importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
 - b) pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 - c) altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali.

TITOLO IV

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I°

Articolo 24

Diritto d'interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare

- all'amministrazione comunale istanza di interpello riguardante fattispecie concrete e personali.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito, mediante atti resi noti con idonei mezzi di comunicazione o loro pubblicazione in forma anonima sul proprio sito internet, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.
 4. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti e interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza, l'Ufficio tributi comunica all'interessato le istruzioni già emesse con l'invito a ottemperarvi.
 5. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
 6. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui all'art. 29.
 7. Il richiedente deve presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere qualsiasi comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

Articolo 25

Ambito del supporto fornito dall'Ufficio Tributi

1. L'ufficio tributi fornisce adeguato supporto nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie, fornendo risposte riguardanti fattispecie concrete e personali relativamente alla:
 - a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;
 - b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
 - c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;
 - d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.

Articolo 26

Modalità e termini per la presentazione dell'istanza

1. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, deve essere indirizzata all'Area Economico-Finanziaria – Ufficio Tributi e può essere presentata, mediante consegna a mano, direttamente al protocollo dell'Ente oppure spedita mediante il servizio postale ovvero inviata telematicamente mediante PEC.
2. L'istanza deve essere depositata o inviata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per l'adempimento degli obblighi tributari aventi ad oggetto o connessi alla fattispecie cui si riferisce la suddetta richiesta, senza che a tal fine rilevinò i termini concessi all'amministrazione per rispondere.
3. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita, non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla scadenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 27

Contenuto delle istanze

1. L'istanza di interpello, a pena di inammissibilità, deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante con i relativi codici fiscali;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o disapplicazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o del domiciliatario presso il quale devono essere inviate le comunicazioni e la risposta dell'Amministrazione;
 - f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante o del procuratore generale o speciale

- incaricato con procura in calce o a margine dell'atto o allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune di Portogruaro o di altra Amministrazione indicata dall'istante ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
 3. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, l'Ente invita il richiedente alla sua regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta da parte del Comune di Portogruaro iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Articolo 28 **Inammissibilità dell'istanza**

1. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 27 comma 1;
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del precedente art. 24 del comma 7;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dei commi da 1 a 4 del precedente art. 24;
 - d) ha ad oggetto questioni sulle quali il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto sopravvenuti;
 - e) verte su questioni per le quali siano già state avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente non provvede, entro i termini previsti, alla regolarizzazione di cui al precedente art. 27 comma 3.
2. L'Ufficio Tributi, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalità e i termini di cui al successivo art. 29 commi 5 e 6, risponde alle istanze di interpello nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza. Il termine di 90 giorni, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se quest'ultimo non è reso entro 60 giorni dalla richiesta, l'ufficio risponde comunque all'istanza di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Articolo 29 **Adempimenti dell'Ufficio Tributi**

1. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Ente con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al caso concreto e personale del richiedente.
2. Qualora la risposta, su istanza ammissibile, non pervenga entro il termine di cui al precedente art. 28 comma 2, il silenzio dell'Amministrazione comunale equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 5 e 6 del presente articolo.
3. Gli effetti della risposta, espressa o tacita, all'istanza di interpello, si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Ufficio Tributi, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
4. Gli atti amministrativi emanati, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi dalla risposta espressa o dall'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, sono annullabili.
5. Quando non è possibile fornire una risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza di interpello del contribuente, l'ufficio Tributi chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso, il parere è reso entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.
6. La mancata presentazione della documentazione richiesta, ai sensi del comma 5, entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello. Resta ferma la facoltà di presentare una nuova istanza ove ricorrano i presupposti normativi vigenti.
7. La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica quanto dettato dal D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015 e s.m.i..

CAPO II **AUTOTUTELA**

Articolo 30

Annullamento, revoca e rettifica d'ufficio in caso di atti di imposizione tributaria

1. Il potere di annullamento e di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato, in caso di atti di imposizione, secondo quanto disciplinato dai successivi articoli.
2. Il potere di rettifica d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato, in caso di atti di imposizione, qualora si voglia estinguerne parzialmente l'efficacia.

Articolo 31

Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'Ente procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Ente;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

Articolo 32

Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui al precedente articolo 31, l'Ente può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. L'esercizio del potere di autotutela facoltativa non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente.

Articolo 33

Rinuncia all'imposizione

1. L'esercizio del potere di rinuncia all'imposizione può essere attuato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche in rapporto ai costi amministrativi da sostenersi per il recupero del tributo e/o per la difesa in giudizio della pretesa tributaria e/o per la condanna alle spese di lite; non procedendo nell'azione accertativa nei casi nei quali l'importo del tributo evaso sia inferiore alle soglie indicate nei successivi commi.
2. Il criterio di economicità assoluta viene definito nei seguenti termini con riguardo al tributo evaso:
 - a) in euro 10,33 per tutti i tributi comunali, ad esclusione dei casi previsti nelle successive lettere b) e c);
 - b) in euro 25,00 per l'IMU e la "nuova" IMU, riguardo le aree edificabili;
 - c) in euro 1.000,00 in caso di attività contenziosa a causa della probabile soccombenza desunta dall'analisi di sentenze sfavorevoli passate in giudicato e/o non ancora definite oppure dall'interpretazione ministeriale e/o dottrinale e/o dalla prassi amministrativa contraria all'orientamento dell'Ente impositore con conseguente fondata possibilità di condanna al rimborso delle spese processuali.
3. Il criterio di economicità relativa si applica per importi superiori alle soglie di cui al comma 2 e si definisce nel caso in cui la differenza tra il valore di stima accertato dall'ufficio Tributi e quanto dichiarato o versato dal contribuente non sia superiore al 5%.

Articolo 34

Criteri di priorità

1. Nell'esercizio degli istituti di cui agli articoli precedenti è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

Articolo 35

Organi competenti

1. Il potere di annullamento, di revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di pretesa tributaria compete al Dirigente che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, qualora sussista grave e perdurante inerzia, in via sostitutiva al Sindaco o al legale rappresentante dell'Ente.

Articolo 36

Richieste di annullamento, revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione

1. Le eventuali richieste di annullamento, revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di pretesa tributaria, avanzate dal contribuente, sono indirizzate al Dirigente responsabile del tributo.
2. L'eventuale rigetto dell'istanza deve essere comunicato al contribuente, corredato da idonea e congrua motivazione.
3. L'istanza di autotutela, intesa ad ottenere l'annullamento o la rettifica dell'atto, non sospende i termini processuali né di versamento.
4. Il rifiuto sull'istanza di autotutela è impugnabile presso la Corte di giustizia tributaria:
 - a) nel caso di rifiuto espresso o tacito per i casi disciplinati dall'art. 10-quater ("esercizio del potere di autotutela obbligatoria") della legge 27 luglio 2000 n. 212, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546;
 - b) nel caso di rifiuto espresso per i casi disciplinati dall'art. 10-quinquies ("esercizio del potere di autotutela facoltativa") della legge 27 luglio 2000 n. 212, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Articolo 37

Adempimenti dell'ufficio

1. Dell'eventuale annullamento, revoca d'ufficio o rinuncia all'imposizione in caso di pretesa tributaria, è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'ufficio che ha emanato l'atto.

CAPO III

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 38

Accertamento con adesione: principi, finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune di Portogruaro, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, mantiene nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione allo scopo di instaurare con il contribuente una sempre più fattiva collaborazione e favorire il contenimento del contenzioso. I criteri di seguito enunciati sono basati sul disposto del D.Lgs. n. 218/1997 e sue successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione si applica, nei casi e secondo le modalità previste dai successivi

articoli e commi, limitatamente agli atti di accertamento notificati ai contribuenti.

3. Per “contribuente” si intendono tutte le persone fisiche e giuridiche che risultano essere soggetti passivi d'imposta, tassa o tributo comunale.

4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi o inoppugnabili.

5. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 48 del presente regolamento, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni stesse. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo.

6. In sede di contraddittorio gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale contenzioso.

7. La richiesta dell'Ufficio di presentare chiarimenti, atti e documenti, oppure l'invio di questionari non attiva il procedimento di definizione mediante accertamento con adesione.

8. Nel caso di più coobbligati, il procedimento di definizione può essere perfezionato anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. In tale caso:

- a) l'ufficio deve avviare il procedimento, mediante invito a comparire, a tutti i coobbligati;
- b) la definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti;
- c) la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione per tutti i coobbligati dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte, sanzioni e interessi in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni.

9. Resta fermo il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 39

Il procedimento: criteri generali

1. La definizione dell'accertamento con adesione compete al Funzionario Responsabile del tributo o, mediante specifica delega, al Responsabile del Servizio competente alla gestione della rispettiva entrata.

2. L'istruttoria farà carico all'Ufficio cui corrisponde il tributo, imposta o tassa comunale interessato all'accertamento con adesione.

3. Il procedimento può essere attivato:

- a) d'ufficio, prima della notifica di un atto di accertamento o di rettifica;
- b) su istanza del contribuente:
 - subordinatamente all'avvenuta notifica di un atto di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito dell'ufficio nella fase istruttoria;
 - a seguito di accessi, ispezioni o verifiche, effettuati direttamente o da terzi incaricati dall'Amministrazione comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali. In tal caso al contribuente è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.

Articolo 40

Avvio del procedimento ad iniziativa d'ufficio

1. L'Ufficio, nei casi in cui non sussista il diritto al contraddittorio, ai sensi dell'art. 6-bis comma 2 della Legge n. 212 del 2020 nonché dell'art. 47 del presente regolamento e prima di notificare l'avviso di accertamento può, notificare al contribuente e ai coobbligati, anche mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, un invito a comparire nel quale sono indicati:

- a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- c) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- d) i motivi che determinano le maggiori imposte, sanzioni ed interessi di cui alla lettera c);
- e) la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;
- f) l'identificazione del Responsabile del procedimento e l'indicazione delle modalità per richiedere chiarimenti anche telefonicamente o telematicamente.

2. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo, e quella di decadenza dell'Amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario.

3. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta, al contribuente e ai coobbligati, la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'atto impositivo qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa dell'Ente.

4. La mancata comparizione non è sanzionabile e mantiene salva la facoltà dell'Ufficio di procedere alla notifica degli atti accertativi o di rettifica.

5. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente o dai coobbligati, in ordine alla data indicata nell'invito, potranno essere prese in considerazione da parte dell'Ufficio interessato.

Articolo 41

Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni, verifiche o sono stati richiesti chiarimenti, elementi o dati anche attraverso la compilazione di questionari, può chiedere all'Ufficio, con apposita istanza in carta libera contenente le informazioni di cui al successivo comma 3, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui al precedente art. 40 comma 1 del presente regolamento. L'istanza di adesione è proposta entro il termine di presentazione del ricorso.

3. L'istanza in carta libera di cui al precedente comma 2, inviata mediante PEC o depositata presso l'Ufficio protocollo dell'Ente, deve contenere:

- a) i dati fiscali del contribuente, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica (certificata e/o ordinaria);
- b) i riferimenti all'atto impositivo o ai periodi e tributi cui si riferisce l'attività di accesso, ispezione e verifica;
- c) l'indicazione chiara ed esaustiva delle motivazioni che lo hanno indotto a presentarla e gli specifici elementi probatori, a supporto della sua posizione nei confronti dell'Amministrazione.

4. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo il contribuente può:

- a) formulare istanza di accertamento con adesione, ai sensi del precedente comma 3, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 48 del presente regolamento;

oppure

b) formulare istanza di accertamento con adesione, ai sensi del precedente comma 3, nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto precedentemente citato. In tale caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.

5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis comma 3 della Legge n. 212 del 2020 nonché dell'art. 48 del presente regolamento, l'Ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente e comunque, da quelle che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica ovvero dell'atto di recupero.

6. Ad esclusione del caso previsto dal precedente comma 4 lettera b), la formulazione dell'istanza di accertamento con adesione, sospende per 90 giorni i termini per l'impugnazione dell'atto impositivo e per il pagamento delle relative somme a titolo di maggiore imposta, sanzioni e interessi.

7. È fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'art. 6-bis comma 3 della Legge n. 212 del 2020 nonché dell'art. 48 del presente regolamento emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

8. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza. In ogni caso, il contribuente può rinunciare al procedimento di definizione mediante apposita comunicazione.

9. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui ai precedenti commi 2 e 4, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Nel caso in cui l'invito sia formulato in forma scritta, questi deve contenere il luogo e il giorno della comparizione nonché la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili.

10. La formulazione dell'invito a comparire non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'Ufficio, che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.

11. La mancata comparizione del contribuente nel giorno individuato nell'invito di cui al precedente comma 9, comporta la rinuncia alla procedura e conseguentemente alla definizione dell'accertamento con adesione.

12. Il differimento del contraddittorio è ammissibile solo in presenza di motivata richiesta da parte del contribuente da presentarsi all'Ufficio entro e non oltre la data di invito a comparire.

Articolo 42

Contraddittorio con il contribuente

1. La fase del contraddittorio con il contribuente assume particolare rilevanza ai fini della completezza dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione. Per ciascun incontro viene redatta una sintetica verbalizzazione, con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'Ufficio, da un procuratore generale o speciale e, in tal caso, copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

Articolo 43

Conclusioni del procedimento

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto per iscritto in duplice copia ed è sottoscritto dal contribuente o da un suo procuratore e dal Funzionario Responsabile del tributo o suo delegato ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento.

2. L'atto deve contenere:

- a) gli elementi di fatto e di diritto nonché i motivi della definizione, anche con richiamo alla documentazione agli atti;
- b) le maggiori imposte, sanzioni, interessi e altre somme eventualmente dovute;
- c) le modalità e i termini per il pagamento anche rateale ai sensi dell'art. 44 del presente regolamento.

3. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto, delle intere

somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

4. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'Ufficio, mediante consegna diretta, spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, copia della quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito dell'acquisizione della ricevuta, l'Ufficio rilascia al contribuente una copia dell'atto di accertamento con adesione.

5. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'atto impositivo notificato.

6. L'atto di adesione all'accertamento, definito e perfezionato da uno dei coobbligati, estingue l'imposizione in capo a tutti gli altri obbligati.

Articolo 44 **Versamento rateale**

1. È ammessa la possibilità di corrispondere le somme dovute anche ratealmente con le modalità previste dall'art. 18 del presente regolamento.

2. In caso di pagamento rateale delle somme, il contribuente, ai fini del perfezionamento dell'accertamento con adesione, deve versare entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto l'importo della prima rata.

3. In deroga all'art. 18 comma 12 del presente regolamento, il mancato pagamento di una delle rate diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione concessa e l'avvio della riscossione coattiva.

Articolo 45 **Effetti della definizione**

1. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

2. La definizione dell'accertamento con adesione non esclude ulteriori attività di accertamento, nei limiti delle disposizioni previste dall'art. 6-bis "divieto del bis in idem nel procedimento tributario" del vigente regolamento "Carta dei diritti del contribuente" e comunque nei limiti stabiliti dall'art. 33 del presente regolamento in materia di rinuncia all'imposizione.

3. Le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

4. La riduzione di cui al comma 3 non si applica alle sanzioni irrogate per la mancata, incompleta o infedele risposta alle richieste formulate dall'Ufficio.

5. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'atto impositivo dell'Ente, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Articolo 46 **Conciliazione giudiziale**

1. Si intende acquisita al presente regolamento la disposizione dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO V°

CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Articolo 47

Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorché la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o dai dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria al contribuente;
 - c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) gli atti relativi all'espropriazione forzata di cui all'art. 50 comma 2 del D.P.R. n. 602/73 nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - g) il rigetto delle istanze relative all'autotutela obbligatoria o facoltativa;
 - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo art. 48 comma 1.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

Articolo 48

Modalità di attuazione del contraddittorio

1. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a 60 giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni oppure, in luogo

delle predette osservazioni, per la presentazione di istanza in materia di accertamento con adesione;
e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.

L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, tale ultimo termine è posticipato al 120° giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

2. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Ente ritiene di non accogliere.

TITOLO VI°

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 49

Ambito applicativo dell'istituto del ravvedimento operoso

1. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, si applica quanto previsto dall'art. 13 D.L.18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.
2. Per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024, si applica quanto previsto dall'art. 13 D.L.18 dicembre 1997, n. 472, nella versione precedente, ossia come modificato dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178.
3. Salvo che nei casi previsti dalla legge, l'avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza preclude l'applicazione dell'istituto.

TITOLO VII°

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 50

Disposizioni finali

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga:
2. Il Regolamento delle entrate tributarie e patrimoniali, approvato con deliberazione C.C. n° 33 del 20.04.2007 e s.m.i., nelle sole parti relative alle entrate tributarie;
3. Il Regolamento per l'adesione all'accertamento, approvato con deliberazione di C.C. n. 146 del 30.10.1998 e s.m.i.
4. Il Regolamento per la disciplina dell'istituto dell'autotutela in materia di tributi locali, approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 15.06.1998 e s.m.i.
5. Il Regolamento per la disciplina del pagamento rateale delle somme dovute in base ad atti di accertamento in materia di ICI, IMU, TASI e TARI, approvato con deliberazione di C.C. n 24 del 28.04.2016 e s.m.i.;

6. Il Regolamento per la disciplina dell'interpello approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 28.04.2016 e s.m.i.
7. Il Regolamento per la disciplina del reclamo e della mediazione tributaria approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 28.04.2016 e s.m.i.
8. Le disposizioni di cui al titolo III del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
9. In caso di conflitto tra le norme del presente regolamento e le norme contenute nei regolamenti vigenti relativi ai singoli tributi IMU e TARI, trovano applicazione queste ultime.
- 10.** Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.

Articolo 51

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2025.